REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di ICT-Platform Development Specialist

Modifica del 01 OTT. 2026

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 [1] sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 24.08.2023 concernente l'esame di professione di ICT-Platform Development Specialist è modificato come segue:

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

[...]

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto e il relativo titolo complementare:

- **ICT-Platform Development Specialist con attestato professionale federale, Professional Bachelor**
- **ICT-Platform Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis, Professional Bachelor**
- **ICT-Platform Development Specialist avec brevet fédéral, Professional Bachelor**

La traduzione inglese semplificata è la seguente:

- **ICT-Platform Development Specialist, Professional Bachelor**

[...]

---

[1] RS **412.10**

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

Berna, 21 settembre 2026

ICT-Formazione professionale Svizzera

Dr. Alain Gut
Presidente

Marc Marthaler
Direttore

La presente modifica è approvata.

Berna, 01 OTT. 2026

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

ICT Berufsbildung
Formation professionnelle
Formazione professionale

ICT-Formazione professionale Svizzera

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di ICT-Platform Development Specialist[1]

del 24 AGO. 2023

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Gli ICT-Platform Development Specialists sono responsabili dello sviluppo e della gestione di piattaforme ICT complesse. In un'epoca di archiviazione ed elaborazione digitale dei dati, essi sono richiesti in molti ambiti: dallo sviluppo e manutenzione dei sistemi interni di un'azienda di medie e grandi dimensioni alla fornitura di servizi specializzati nello sviluppo e nella gestione di piattaforme ICT. Lavorano come Senior System Engineer, Product Manager, Service Manager o come specialisti ICT con un'ampia gamma di compiti e competenze. Sono responsabili della direzione di progetti o progetti parziali e si occupano della gestione tecnica o del supporto dei team.

[1] In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

La realtà professionale degli ICT-Platform Development Specialists è tipicamente caratterizzata dalla collaborazione con team dinamici, da contesti in continua evoluzione e in cui sono coinvolte varie persone. A causa della struttura spesso ampia degli ambienti ICT, un gran numero di persone, processi e funzioni è coinvolto dagli sviluppi di piattaforme. Di conseguenza, gli ICT-Platform Development Specialists sono sempre in contatto con le diverse parti interessate, coordinano le loro esigenze e sviluppano soluzioni funzionali. Operano quotidianamente in una rete diversificata di clienti, supervisori, produttori, analisti e ingegneri aziendali, architetti IT, responsabili delle applicazioni, QS managers, capacity managers, event managers, facility managers, responsabili dei processi, della sicurezza e altri specialisti.

1.22 Principali competenze operative

Gli ICT-Platform Development Specialists dirigono progetti ICT complessi. Rilevano le esigenze delle parti interessate, pianificano soluzioni orientandosi alle risorse, monitorano i progressi ed effettuano controlli di qualità. Inoltre, guidano e supportano i team nelle questioni tecniche. Coordinano team attivi in diversi luoghi e team ad hoc, li introducono a nuove tecnologie o disposizioni, controllano la qualità dei documenti tecnici e risolvono i conflitti interni attraverso soluzioni costruttive e una comunicazione efficace, in modo comprensibile e adeguato al gruppo di riferimento.

Il campo d'attività principale degli ICT-Platform Development Specialists è lo sviluppo e la gestione di sistemi e servizi server e di reti. In genere, in primo piano non vi è l'implementazione concreta, ma lo sviluppo concettuale e la definizione di criteri e specifiche. Inoltre definiscono le condizioni quadro per i processi di monitoraggio e manutenzione, sviluppano strategie di sicurezza e backup e realizzano ambienti complessi. Inoltre, gli ICT-Platform Development Specialists sviluppano e gestiscono soluzioni ICT interne. A tal fine, standardizzano e automatizzano le pratiche, progettano e integrano i processi di rilascio, determinano gli indicatori chiave di prestazione e pianificano le release.

1.23 Esercizio della professione

Le tecnologie nel campo di attività degli ICT-Platform Development Specialists sono in continua trasformazione, le possibilità e gli standard nello sviluppo di sistemi, reti e processi ICT cambiano costantemente. Gli ICT-Platform Development Specialists sono consapevoli di questi cambiamenti e dispongono dunque di un modo di pensare e un comportamento innovativi. Inoltre, sanno come applicare gli strumenti e i metodi ICT più adatti in una determinata situazione e come trovare un equilibrio adeguato tra modelli consolidati, sperimentati e nuove possibilità.

La creazione, lo sviluppo e l'aggiornamento di sistemi ICT e reti sono estremamente complessi a causa delle varie dipendenze e interazioni tra i singoli componenti e richiedono quindi una spiccata capacità di astrazione. Gli ICT-Platform Development Specialists si occupano attentamente di queste relazioni superando la complessità grazie al loro approccio analitico, strutturato e alla loro visione sistemica. In questo modo, al momento dell'implementazione, garantiscono un equilibrio ragionevole tra complessità e funzionalità.

La sicurezza svolge un ruolo centrale nel contesto dell'archiviazione e dell'elaborazione dei dati digitali nei contesti ICT. Le disposizioni legali, le condizioni quadro e le possibilità tecnologiche in questo settore sono in continua evoluzione. Gli ICT-Platform Development Specialists sono costantemente informati sulle novità rilevanti e dispongono di una spiccata consapevolezza della sicurezza nello sviluppo di sistemi ICT e reti. Inoltre, promuovono questo aspetto all'interno dell'azienda e tra i collaboratori.

Accanto a un'ampia competenza tecnica in materia di ICT, gli ICT-Platform Development Specialists dispongono di buone competenze sociali per gestire progetti e fornire supporto tecnico ai diversi team. Si preoccupano di comunicare in modo chiaro e adeguato al gruppo target, di comprendere le diverse posizioni e prospettive e di affrontare le incertezze dei colleghi del team. Promuovono uno scambio attivo e una cultura del feedback costruttivo.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Oggi praticamente nessun settore economico, processo aziendale o prodotto può fare a meno delle risorse ICT. La diffusione di tali servizi nel mondo lavorativo rende il settore professionale degli informatici un'area chiave. Gli ICT-Platform Development Specialists svolgono un ruolo centrale nello sviluppo di nuovi servizi e prodotti e nella trasformazione di modelli commerciali esistenti. Inoltre, proteggono le infrastrutture ICT e i dati con mezzi adeguati contro gli attacchi o l'uso improprio, fornendo così un contributo significativo contro la cybercriminalità.

Gli ICT-Platform Development Specialists assumono una posizione chiave nella concezione di infrastrutture e servizi ICT efficienti dal punto di vista delle risorse e adatti al futuro. Tra le altre cose, pianificano le infrastrutture ICT in base alle necessità e adottano misure per garantire che possano essere gestite in modo ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico. In questo modo, non solo riducono i costi delle aziende, ma contribuiscono anche al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici della Svizzera. Assicurano che le nuove tendenze e gli sviluppi tecnologici siano integrati nel lavoro quotidiano. Questo lo rende più ecologico e genera un ulteriore valore aggiunto.

La rivoluzione digitale nella comunicazione sta mettendo in contatto persone e culture di tutto il mondo. In quanto attori fondamentali di questo sviluppo, gli ICT-Platform Development Specialists promuovono la diversità culturale e una più ampia partecipazione a processi e sistemi.

Con lo sviluppo e la gestione di infrastrutture ICT delocalizzati, gli ICT-Platform Development Specialists contribuiscono anche a nuove forme di lavoro e a un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

- ICT-Formazione professionale Svizzera

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno cinque membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di due anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

a) emana le direttive inerenti al presente regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
b) stabilisce le tasse d'esame;
c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
d) definisce il programma d'esame;
e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
i) tratta le domande e i ricorsi;
j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può:

a) delegare la gestione dei ricorsi a singole persone;
b) delegare i compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve indicare:

a) le date d'esame;
b) la tassa d'esame;
c) l'ufficio d'iscrizione;
d) il termine d'iscrizione;
e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
c) l'indicazione della lingua d'esame;
d) una copia di un documento d'identità ufficiale con fotografia;
e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)[2].

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

a) è in possesso di un attestato federale di capacità come informatico AFC e può attestare almeno due anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme;
   oppure
b) è in possesso di un altro attestato federale di capacità nel campo professionale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e può attestare almeno tre anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme;
   oppure
c) è in possesso di un attestato federale di capacità o una delle seguenti qualifiche e può attestare almeno quattro anni di esperienza professionale nel campo dello sviluppo di piattaforme:
   a. maturità liceale;
   b. maturità specializzata;
   c. maturità professionale;
   d. o una qualifica equivalente.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di progetto completo.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.

---

[2] La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (**RS 431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 25 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.

4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco. La prima parte dell'esame può essere svolta in inglese.

4.13 I candidati sono convocati almeno quattro settimane prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:

a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
b) l'elenco dei periti.

4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 14 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a sei settimane dall'inizio dell'esame.

4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:

a) maternità;
b) malattia e infortunio;
c) lutto nella cerchia ristretta;
d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.

4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.

4.32 È escluso dall'esame chi:

a) utilizza ausili non autorizzati;
b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame	Durata	Ponderazione
1	Sfide complesse nello sviluppo di piattaforme	Simulazioni di casi pratico	360 min	50 %
2	Sviluppo e gestione di piattaforme	Caso di studio e mini-case, scritto	240 min	30 %
3	Gestione e responsabilizzazione di team	Critical Incidents, orale	60 min	20 %
		Totale	660 min	

Lo scopo del tipo d'esame è attestare le competenze operative, fornire prestazioni di trasferimento e far emergere la relazione tra teoria e pratica.

Parte d'esame 1: Sfide complesse nello sviluppo di piattaforme

I candidati risolvono compiti impegnativi e pratici nello sviluppo di piattaforme in un contesto virtuale che può essere rappresentato in lingua inglese. Allo stesso modo, in relazione al compito i termini tecnici possono essere scritti in inglese, mentre alle domande si deve rispondere nella lingua d'esame prescelta. I candidati dimostrano di saper affrontare rapidamente sfide tipiche con un approccio adeguato.

Vengono esaminati i campi di competenze operative C, D ed E.

Parte d'esame 2: Sviluppo e gestione di piattaforme

I candidati dimostrano, sulla base di situazioni pratiche, di essere in grado di sviluppare e gestire piattaforme sofisticate. Così facendo, dimostrano anche di essere in grado di assumere la gestione di progetti ICT complessi. I termini tecnici possono essere elencati in inglese.

Vengono esaminati i campi di competenze operative di tutti i campi.

Parte d'esame 3: Gestione e responsabilizzazione di team

In questa parte d'esame, i candidati dimostrano la loro abilità e capacità di leadership. Dimostrano di essere in grado di assumersi la responsabilità della gestione tecnica di un team e di abilitare e guidare i singoli collaboratori in modo orientato agli obiettivi e alle esigenze.

In questa parte d'esame, i candidati affrontano una situazione lavorativa complessa, in cui è richiesta un'azione ponderata e orientata al gruppo di riferimento, nonché una comunicazione adeguata.

Viene esaminato il campo di competenze operative B.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3.

6.2 Valutazione

6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.

6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota delta parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.

6.23 La nota complessiva è data dalla media ponderata delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame è superato se:

a) la nota complessiva è uguale o superiore a 4.0;
b) la nota della parte d'esame 1 non è inferiore a 4.0;
c) le note delle parti d'esame 2 e 3 non sono inferiori a 3.0;
d) al massimo una nota di una parte d'esame è inferiore a 4.0.

6.42 L'esame non è superato se il candidato:

a) non si ritira entro il termine previsto;
b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

a) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame;
b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **ICT-Platform Development Specialist con attestato professionale federale**
- **ICT-Platform Development Specialist mit eidgenössischem Fachausweis**
- **ICT-Platform Development Specialist avec brevet fédéral**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **ICT-Platform Development Specialist, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive[3], un rendiconto dettagliato. Su questa base, la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 21 febbraio 2012 concernente l'esame di professione per l'indirizzo professionale informatica / informatico in tecnica dei sistemi e delle reti TIC è abrogato.

9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti che non hanno superato l'esame in base al regolamento previgente del 21 febbraio 2012 per l'indirizzo professionale informatica / informatico in tecnica dei sistemi e delle reti TIC possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro la fine del 2024.

9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

[3] « Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr » (in francese e tedesco)

10. EMANAZIONE

Berna, 21 agosto 2023

ICT-Formazione professionale Svizzera

Andreas W. Kaelin
Presidente

Serge Frech
Direttore

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 24 AGO. 2023

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua